



Wolters
Kluwer

ISA 2021: NOVITA' E CALCOLO DEL CALO DEI RICAVI

ADEMPIMENTO

Le novità dei modelli ISA 2021

Il MEF ha introdotto tre ulteriori cause di esclusione da applicazione degli ISA, che si aggiungono a quelle preesistenti, la cui individuazione è avvenuta in continuità con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i destinatari, nel 2020, di contributi/ristori per fronteggiare la crisi indotta dall'emergenza sanitaria. I modelli ISA 2021 presentano ulteriori novità: il Quadro G è stato sostituito dal Quadro H; i contributi a fondo perduto riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19 non devono essere indicati nel Quadro F/H; la Commissione degli Esperti ha deciso di introdurre per il 2020 degli specifici correttivi Covid-19.

DA SAPERE

Esclusione dagli ISA 2021: come calcolare il calo del 33% dei ricavi

ISA 2021 esclusi per i contribuenti che, nel 2020 rispetto al 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi/compensi. Per il calcolo, si deve fare riferimento ai corrispettivi di cessioni e prestazioni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa, compresi le indennità conseguite a titolo di risarcimento e i contributi in denaro (o il valore normale di quelli in natura). Non sembra, però, che l'Agenzia delle Entrate sia in grado di verificare dal Quadro F del modello ISA 2021, che accoglie i dati contabili, l'avvenuta riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto ai dati del Quadro F del modello ISA 2020. L'operazione di controllo si palesa, infatti, complicata: il "nodo" riguarda le operazioni di autoconsumo.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Versamenti contribuenti ISA e forfetari: proroga al 20 luglio

Impresa - Via libera alla Legge di delegazione europea 2021

Lavoro - Sospensione del reddito di cittadinanza

Scadenze dal 1° al 15 luglio 2021

ADEMPIMENTI

Le novità dei modelli ISA 2021

di Devis Nucibella

Il MEF ha introdotto tre ulteriori cause di esclusione da applicazione degli ISA, che si aggiungono a quelle preesistenti, la cui individuazione è avvenuta in continuità con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i destinatari, nel 2020, di contributi/ristori per fronteggiare la crisi indotta dall'emergenza sanitaria. I modelli ISA 2021 presentano ulteriori novità: il Quadro G è stato sostituito dal Quadro H; i contributi a fondo perduto riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19 non devono essere indicati nel Quadro F/H; la Commissione degli Esperti ha deciso di introdurre per il 2020 degli specifici correttivi Covid-19.

Adempimento

Il D.L. n. 50/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri/studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che costituiscono la sintesi di indicatori elementari, volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili; per il loro tramite, il contribuente può verificare in fase dichiarativa il proprio grado di affidabilità fiscale, in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.

A tale proposito, il MEF, con i Decreti 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021, ha approvato i 175 ISA da applicare nel 2021 in riferimento al periodo d'imposta 2020, con le relative "Note tecniche e metodologiche", riguardanti le attività economiche dei comparti:

- agricoltura;
- manifatture;
- servizi;
- commercio;
- attività professionali,

applicabili a decorrere dal 2021.

Consequentemente, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 gennaio 2021, ha:

- **approvato 175 modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi ISA, da utilizzare per il periodo d'imposta 2020;
- **individuato le modalità di acquisizione** degli "ulteriori dati" necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2020.

Tra le novità si evidenzia che l'art. 4-quinquies del D.L. n. 34/2019 (le cui disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020) ha previsto che i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA non sono tenuti a dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla

base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.

Inoltre, sono previste particolari procedure, finalizzate all'individuazione di determinate attività di analisi del rischio fiscale, basate sull'esito degli ISA. Infatti, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l'Agenzia e la GDF terranno conto:

- per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2018**: anche del livello di affidabilità fiscale realizzato nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020**: anche del livello di affidabilità fiscale più elevato, realizzato nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 6/E del 2021, ha evidenziato che gli ISA evoluti per il periodo d'imposta 2020 sono 87 (riportati all'art. 1 del D.M. 2 febbraio 2021).

Ambito oggettivo

Le novità più importanti per gli ISA 2021 sono legate alle **cause di esclusione**.

L'art. 148 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio") ha previsto, al fine di tenere in considerazione gli effetti causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA ("correttivi") e di prevedere ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli Indici (conformemente a quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 7, del D.L. n. 50/2017, che demanda al MEF la possibilità di individuare, di anno in anno, delle specifiche cause di esclusione).

In applicazione di quanto sopra, il D.M. 2 febbraio 2021 ha introdotto **tre ulteriori cause di esclusione** da applicazione degli ISA, che si aggiungono a quelle preesistenti, la cui individuazione è avvenuta in continuità con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i destinatari, nel 2020, di contributi/ristori per fronteggiare la crisi indotta dall'emergenza sanitaria.

In particolare, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano ai soggetti che:

- 1) nel periodo d'imposta 2020 abbiano subito, rispetto al periodo d'imposta 2019, una **diminuzione di almeno il 33% dei ricavi** (ex art. 85, comma 1, del TUIR, esclusi quelli di cui alle lett. c, d ed e) **o dei compensi** (ex comma 1 dell'art. 54 del TUIR);
- 2) hanno aperto la partita IVA a partire **dal 1° gennaio 2019**;
- 3) esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dagli **85 codici ATECO** esposti successivamente.

<p>Diminuzione del 33% dei ricavi</p>	<p>Per la prima nuova causa di esclusione, il criterio di individuazione è analogo a quello adottato dal D.L. n. 34/2020 (cd. decreto "Rilancio") per il contributo a fondo perduto, dove, tuttavia, il riferimento è ai ricavi/compensi (cioè a un aspetto reddituale, non all'ammontare del fatturato/corrispettivi, cioè agli aspetti IVA) e riguarda un intero periodo d'imposta (rispetto al periodo d'imposta precedente).</p> <p>In particolare, gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno subito una diminuzione dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricavi 2020 di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), del TUIR (cessioni o prestazioni di servizi alla cui produzione o
--	--

	<p>scambio è diretta l'attività d'impresa - art. 85, comma 1, lett. a, del TUIR, e cessioni di materie prime e sussidiarie o semilavorati o altri beni mobili, con esclusione di quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione - art. 85, comma 1, lett. b, del TUIR);</p> <p>- compensi 2020 di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR; di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019.</p>
Apertura partita IVA dal 1° gennaio 2019	<p>Gli Indici non sono applicabili dai soggetti che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Anche per tale causa di esclusione, il criterio segue quello utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto nel corso del 2020.</p> <p>Tale causa di esclusione è complementare a quella sopra evidenziata, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019 (evitando eventuali ragguagli a periodo) e si pone in continuità con quella relativa alla non applicazione degli ISA nel caso di inizio attività nel periodo d'imposta, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attività.</p>
Esercizio di specifiche attività	<p>L'ultima nuova causa di esclusione riguarda i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dagli 85 codici ATECO di seguito indicati.</p>

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/E del 2021, ha ricordato che i suddetti contribuenti sono comunque tenuti a presentare il modello (ai fini "statistici") e non possono accedere al regime premiale.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2020	
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (<i>moquette</i> e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2020

47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (incl. oggetti ricordo ed articoli pubblicitari)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (<i>sexy shop</i>)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via <i>internet</i>)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura attrezzature per il giardinaggio
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
49.39.01	Gestioni di funicolari, <i>ski lift</i> e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.21.00	Catering per eventi, <i>banqueting</i>
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2020	
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.00.04	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, Superenalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo <i>night club</i> e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e <i>garage</i>
96.09.02	Attività di tatuaggio e <i>piercing</i>
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

Procedure

Le altre novità dei modelli ISA 2021 possono essere così riepilogate.

Quadro G sostituito dal quadro H	<p>A seguito della conclusione del processo di revisione in tutti gli ISA dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, il Quadro G è sostituito con il Quadro H (lo scorso anno il Quadro H aveva sostituito il Quadro G solo per gli ISA che erano stati oggetto di revisione), contenente l'indicazione dei medesimi dati del Quadro RE del Mod. Redditi.</p> <p>L'introduzione del Quadro H è finalizzata a uniformare i dati contabili del Mod. ISA con quelli del Mod. Redditi. La struttura del nuovo Quadro H è simile a quella del Quadro RE, salvo l'inserimento dei seguenti ulteriori dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rigo H01 "Valore dei beni strumentali";
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Rigo H21 “Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa”; - Righi da H22 a H27, relativi agli elementi contabili necessari alla determinazione dell’IVA.
Quadro F	L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/E del 2021, evidenzia che, sulla base di quanto previsto dalle istruzioni, l’ammontare dei contributi/indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid, non va indicato in alcun rigo del Quadro F.
Contributi a fondo perduto COVID-19	Le istruzioni dei Quadri F (per i soggetti esercenti attività d’impresa) e H (per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo) del Mod. ISA precisano che i contributi a fondo perduto riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19 non devono essere indicati nel Quadro F/H, poiché non concorrono alla formazione del reddito.
Eliminazione Quadro D (solo per i revisionati)	Per gli ISA revisionati, è stato eliminato o semplificato il Quadro D, relativo all’indicazione del numero dei beni strumentali posseduti e detenuti, presente nel Mod. ISA 2020.
Correttivi COVID-19	<p>La Commissione degli Esperti ha recentemente deciso, altresì, di introdurre per il 2020 degli specifici correttivi COVID-19.</p> <p>Nell’ambito della stima degli indicatori dei singoli ISA, saranno previsti dei correttivi, al fine di “recepire” gli effetti dell’emergenza COVID-19.</p> <p>In particolare, saranno considerate le seguenti variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - giornate di chiusura dell’attività; - riduzione dei ricavi/compensi 2020 rispetto a quelli 2019; - contrazione della produttività del settore economico di appartenenza. <p>L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/E del 2021, ha evidenziato che l’individuazione di correttivi in relazione al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, al fine di considerare gli effetti conseguenti all’emergenza da Covid-19, è stata effettuata in base alla metodologia statistico-economica descritta nell’All. 5 al D.M. 30 aprile 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • considerando non solo le fonti informative di terzi (ISTAT, Banca d’Italia, Cerved e Prometeia), ma anche analizzando le informazioni desunte dallo SdI (fatture elettroniche), i corrispettivi telematici, la forza lavoro dipendente (INPS) e le LI.PE.; • è stata effettuata un’analisi dei DPCM emanati nel 2020, che hanno determinato la sospensione delle attività economiche, con l’unica eccezione di quelle ritenute indispensabili, per individuare i giorni di chiusura delle singole attività coinvolte nell’applicazione degli ISA.

Decorrenza

Gli ISA 2021 approvati con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021 devono essere utilizzati nei modelli dichiarativi 2020 relativi al periodo d’imposta 2019 dagli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

DA SAPERE

Esclusione dagli ISA 2021: come calcolare il calo del 33% dei ricavi

di Nicola Forte

ISA 2021 esclusi per i contribuenti che, nel 2020 rispetto al 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi/compensi. Per il calcolo, si deve fare riferimento ai corrispettivi di cessioni e prestazioni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività d'impresa, compresi le indennità conseguite a titolo di risarcimento e i contributi in denaro (o il valore normale di quelli in natura). Non sembra, però, che l'Agenzia delle Entrate sia in grado di verificare dal Quadro F del modello ISA 2021, che accoglie i dati contabili, l'avvenuta riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto ai dati del Quadro F del modello ISA 2020. L'operazione di controllo si palesa, infatti, complicata: il "nodo" riguarda le operazioni di autoconsumo.

Il D.M. 2 febbraio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'introduzione delle **nuove cause di esclusione dagli ISA 2021** approvate dalla Commissione degli esperti, che, però, esprime pareri non vincolanti. Una di queste cause determina l'esclusione dall'applicazione degli indicatori di affidabilità, se i contribuenti *"nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una **diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"***.

Come calcolare il calo dei ricavi

Secondo un'interpretazione letterale della disposizione, al fine di verificare la contrazione dei ricavi, si deve fare riferimento ai corrispettivi delle **cessioni di beni** e delle **prestazioni di servizi** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Inoltre, devono essere considerati anche i corrispettivi delle **cessioni di materie prime e sussidiarie**, di **semilavorati** e di **altri beni mobili**, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. La norma esclude espressamente i ricavi indicati dall'art. 85 di cui alle lett. c), d) ed e). Ai fini della verifica, **non assumono rilevanza**, quindi:

- i corrispettivi delle **cessioni di azioni** o quote di partecipazioni al capitale di società o enti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il decreto ministeriale non esclude i ricavi di cui alle successive lett. f), g) e h). Conseguentemente, devono essere considerate le **indennità conseguite a titolo di risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere.

Esempio

Se un incendio determina la distruzione del magazzino e della merce in attesa di essere venduta, l'**indennità assicurativa** costituisce un ricavo da prendere in considerazione ai fini della verifica.

Devono, poi, essere considerati anche i contributi in denaro o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Infine, rilevano anche i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Operazioni di autoconsumo escluse

Il decreto non menziona affatto i ricavi di cui all'art. 85, comma 2, che, quindi, non devono essere presi in considerazione. Si tratta del valore normale dei beni che qualificano l'attività d'impresa assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Le operazioni di **autoconsumo**, quindi, anche se generano ricavi, non devono essere prese in considerazione al fine di verificare se l'attività abbia effettivamente subito una contrazione almeno pari al 33% e, quindi, la conseguente esclusione dall'applicazione degli ISA 2021.

Come controllare i dati?

Non sembra, però, che l'Agenzia delle Entrate sia in grado di verificare dal Quadro F del modello ISA 2021, destinato ad accogliere i dati contabili, l'avvenuta riduzione dei ricavi di almeno il 33% rispetto ai dati desumibili dal Quadro F del modello ISA 2020.

L'operazione di controllo si palesa perlomeno **complicata**.

Infatti, in corrispondenza del rigo F01, devono essere indicati i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, che sono rilevanti. In corrispondenza del medesimo rigo, deve essere indicato tra i ricavi anche il valore normale dei predetti **beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore**, oppure **assegnati ai soci**, o destinati a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa.

Si tratta dei ricavi di cui all'art. 85, comma 2, del TUIR, che, come detto, secondo quanto previsto dal D.M. 2 febbraio 2021, **non devono essere presi in considerazione**.

Pertanto, se l'Agenzia delle Entrate intenderà effettuare i controlli sulla base del Quadro F, dovrà **depurare il dato** indicato in corrispondenza del rigo F01, dal valore normale.

Inoltre, dovrà essere sommato all'importo di cui al rigo F01, al netto del valore normale, l'importo indicato in corrispondenza del rigo F02, destinato ad accogliere i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. f), g) e h), del TUIR.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Versamenti contribuenti ISA e forfetari: proroga al 20 luglio

Come preannunciato dal MEF con comunicato stampa, il termine per i versamenti per contribuenti ISA e forfetari in scadenza il 30 giugno è prorogato al **20 luglio**, senza corresponsione di interessi. Per tenere conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19, è stato adottato un D.P.C.M., che proroga il termine di versamento del **saldo 2020** e del **primo acconto 2021** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

D.P.C.M. 28 giugno 2021 (G.U. 30 giugno 2021, n. 154)

Dichiarazioni fiscali 2021: raccolta di prassi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una **raccolta dei principali documenti di prassi** relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle **persone fisiche** e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020. E' allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta.

Agenzia delle Entrate, circolare 25 giugno 2021, n. 7/E

Regime forfetario per attività agricole connesse

Con riferimento alle attività agricole connesse, per fruire del regime forfetario di imposizione, è necessario che vengano prevalentemente utilizzate **attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale** rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Nel definire il concetto di risorse dell'azienda normalmente utilizzate nell'attività agricola svolta, si ritiene che le stesse siano individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 giugno 2021, n. 446

Contributo a fondo perduto e subentro

Nell'ipotesi di riorganizzazione aziendale, l'azienda **non può essere inclusa tra i neocostituiti** ai fini del contributo Covid 19 e deve determinare il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, considerando gli effetti delle aziende acquisite in affitto, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché in relazione alle soglie di determinazione del «CFP COVID-19 decreto Sostegni».

Agenzia delle Entrate, risposte a interPELLI 24 giugno 2021, nn. 439, 444 e 445

Accesso al regime forfetario

Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti, **non rilevano ai fini del calcolo del limite** previsto per la fruizione del regime forfetario. L'agevolazione mantiene l'originaria finalità attribuita dal legislatore al contributo Covid-19 di cui all'art. 25 del decreto Rilancio: compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 giugno 2021, n. 443

Contributo a fondo perduto: riduzione fatturato

In tema di contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare **tutte le somme che costituiscono il "fatturato"** del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. Tale principio riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi di cui all'art. 85 del TUIR (ovvero i compensi).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 giugno 2021, n. 442

Commercio di carburante per autotrazione

Con riferimento al contributo a fondo perduto COVID-19 decreto Sostegni, ai fini del calcolo dell'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020, occorre considerare la nozione di fatturato descritta nei documenti di prassi che, in relazione ai soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante, **include il dato del prezzo corrisposto al fornitore**. L'agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".

Agenzia delle Entrate, risposte a interPELLI 24 giugno 2021, nn. 440 e 441

Contributo a fondo perduto, copie a magazzino

In tema di contributo fondo perduto del decreto Sostegni, posto che, ai fini del calcolo del contributo, rileva l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, si ritiene che le copie stampate e stoccate in magazzino **non** possano essere considerate **rilevanti** ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per la richiesta del contributo *de quo*. L'agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 giugno 2021, n. 438

Detrazione IRPEF per immobile ristrutturato

L'acquirente di un immobile ristrutturato **può fruire della detrazione IRPEF** di cui all'art. 16-bis, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente, che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione, benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 giugno 2021, n. 437

Superbonus 110% coop condominio di gestione

Una **cooperativa con condominio di gestione**, a condizione che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile, può essere inclusa nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione del superbonus. Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore, riferita espressamente ai "condomini" e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 436

Operazione di scissione parziale asimmetrica

L'operazione di scissione è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. In linea generale, l'operazione di scissione totale non proporzionale **non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito**, risultando atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività facenti capo alla famiglia.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 435

Da società di persone a società di capitali: IRAP

In caso di **trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali** nel 2020, stante la continuità della soggettività passiva ai fini IRAP e in considerazione dell'applicazione dell'art. 24 del decreto Rilancio per il periodo "ante trasformazione", il primo acconto IRAP 2020 non andava versato e il saldo IRAP 2020 deve essere versato entro il termine previsto dall'art. 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, o in data successiva, in dipendenza di eventuali proroghe dei termini, ridotto dell'importo del primo acconto non dovuto.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 434

Acquirenti case antisismiche con il superbonus

Agli acquirenti delle case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dal superbonus. In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione, è necessario che ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui

la circostanza che le **procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017** e che l'**atto di acquisto** degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 433

Bonus adeguamento ambienti di lavoro

Per fruire del bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre che la **fondazione** che svolge attività commerciale **operi nei settori di cui ai codici ATECO previsti dalla legge**. In caso contrario, la fondazione non può fruire del credito d'imposta, per assenza del requisito soggettivo. Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati espressamente, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 432

Superbonus coop abitazione proprietà indivisa

Sono destinatarie del superbonus le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. La presenza di altri soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono altre unità immobiliari del medesimo condominio, **non è causa ostativa** all'accesso al beneficio del superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità di proprietà indivisa delle cooperative, allorché le stesse siano date in godimento ai propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio stesso.

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 23 giugno 2021, n. 430 e 431

Cessazione d'azienda: deduzione avviamento

Nell'ipotesi di cessazione di un'azienda, **non è possibile dedurre "per diciottesimi"** il valore fiscale dell'avviamento. La cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa, in quanto è finalizzata all'estinzione dell'attività svolta. In altri termini, la cessazione di un'azienda o di un ramo d'azienda individua un'operazione di tipo realizzativo, che decreta la fine delle attività da essa svolte.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 429

Beni strumentali nuovi: IVA detraibile

In caso di operazioni attive esenti con pro-rata di detraibilità pari a zero, l'IVA detraibile assoluta sui costi agevolabili **può rientrare tra i costi rilevanti** ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente detraibile.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 428

Regime forfetario: limite di 30.000 euro

Ai fini del regime forfetario, il limite di 30.000 euro **non opera**, se il **rapporto di lavoro dipendente è cessato** nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno **non sia stato percepito un reddito di pensione**, che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della soglia. La causa ostativa opera già dal periodo d'imposta 2020, se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23 giugno 2021, n. 427

IRES e IRAP: novità ai fini dei versamenti

Per i soggetti *OIC compliant*, il canone di locazione finanziaria, al netto della relativa quota di interessi, è deducibile ai fini IRAP per intero. Con riguardo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, la normativa non ha subito mutamenti sostanziali rispetto al precedente periodo d'imposta; quindi, i termini ordinari per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRES e IRAP **scadono l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Assonime, circolare 23 giugno 2021, n. 20

Consolidato fiscale: rimessione in bonis

Con riguardo all'opzione per il consolidato fiscale non correttamente esercitata, il beneficio della rimessione *in bonis* è riservato ai contribuenti che abbiano comunque adottato **comportamenti coerenti** in ordine al calcolo della base imponibile consolidata e alla liquidazione dell'IRES dovuta. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (comportamento concludente) e abbia soltanto ommesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 giugno 2021, n. 426

Esenzione IRAP società con esercizio a cavallo

L'esenzione dai versamenti IRAP, prevista dal decreto Rilancio, esplica i propri effetti anche in riferimento a tutti i soggetti per i quali il periodo d'imposta **non coincide con l'anno solare**, ossia esercizi cd. "a cavallo". Considerata la *ratio* della misura, volta a sostenere le imprese e i professionisti colpiti dalla crisi causata dall'emergenza epidemiologica, la disposizione **si applica anche alle attività avviate nel 2019** e ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che certamente non possono avere conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia di 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 giugno 2021, n. 425

Split payment, recuperare l'IVA in eccesso

In tema di recupero dell'IVA nell'ambito di un'operazione regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, il fornitore, per recuperare la maggiore imposta addebitata, **deve indicare nell'istanza** come beneficiario del rimborso, se spettante, **l'ente committente**. In alternativa, laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall'ente committente, l'istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 giugno 2021, n. 424

Bonus adeguamento ambienti di lavoro

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione. L'Agenzia delle Entrate ha disposto la **soppressione - a decorrere dal 1° luglio 2021 - del codice tributo 6918**. Il codice tributo era stato istituito con risoluzione 11 gennaio 2021, n. 2/E.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 22 giugno 2021, n. 43/E

Demolizione e ricostruzione: super-ecobonus

In merito alla possibilità di accedere al superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che - a differenza del super-sismabonus - la detrazione fiscale legata al super-ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume *ante operam*. Il contribuente ha l'onere di **mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento** (ristrutturazione e ampliamento) **o essere in possesso di un'apposita attestazione** che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 giugno 2021, n. 423

Esportatore abituale: detrazione IVA

Laddove abbia correttamente versato gli importi dovuti ai fini della definizione agevolata, **l'esportatore abituale può legittimamente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA** nel termine biennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del decreto IVA, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate successivamente. La tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l'IVA pagata in sede di accertamento sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d'imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 22 giugno 2021, n. 422

Legge antispreco: agevolazione IVA

Nell'ambito della legge antispreco, ai fini dell'agevolazione IVA, il requisito della presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti, tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi simili, non si riferisce alla locuzione "non più commercializzati", ma solo all'espressione "**non idonei alla commercializzazione**".

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 22 giugno 2021, n. 8

Commercialisti, protocollo di intesa con SACE

Lo scorso 17 giugno è **stato rinnovato il protocollo di intesa** sottoscritto con la SACE, gruppo CDP, con il quale il CNDCEC intende avviare una nuova fase di collaborazione per favorire processi di internazionalizzazione mediante lo svolgimento di alcune attività congiunte, di formazione e valorizzazione di *hub* territoriali. Le attività permetteranno agli iscritti di potere rafforzare le proprie competenze per supportare i propri clienti impegnati nella attività di internazionalizzazione.

CNDCEC, informativa 22 giugno 2021, n. 70

Contributo a fondo perduto Sostegni bis

Sono stati disposti i **pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica** dal decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza da Covid, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni. Il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 22 giugno 2021

Formalità doganali: esposizione voci di costo

Con riferimento alle formalità doganali, l'esposizione degli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all'IVA e a eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell'Autorità doganale, nonché le spese relative ai servizi prestati dagli intermediari, **deve essere rappresentata con la massima chiarezza e trasparenza**, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa gli oneri e le spese sostenuti al momento dello sdoganamento.

Agenzia delle Dogane, determinazione 21 giugno 2021, n. 202841

Smart working, green pass e riaperture

Smart working semplificato **fino al 31 dicembre 2021** e *green pass* per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa, ma anche per entrare nelle case di riposo e partecipare a feste, eventi e fiere. Previste, inoltre, maggiori riaperture, a partire **dal 1° luglio**, dove anche in zona gialla sarà possibile, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e richiesti dalla normativa, svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati, tenere convegni e congressi, consentire la

presenza di pubblico anche al chiuso a eventi e competizioni sportivi, nonché riaprire le piscine anche in impianti coperti e i centri benessere e termali.
Legge 17 giugno 2021, n. 87 (G.U. 21 giugno 2021, n. 146)

IMPRESA

Coronavirus: dal 28 giugno via le mascherine

Dal 28 giugno 2021, nelle «**zone bianche**» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta **eccezione** per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Ministero della Salute, ordinanza 22 giugno 2021 (G.U. 23 giugno 2021, n. 148)

Via libera alla Legge di delegazione europea 2021

Il Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2021). Tra i **provvedimenti da attuare**: l'introduzione di una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera; la modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori; l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento in materia di mercati degli strumenti finanziari e relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding*.

Consiglio dei Ministri, disegno di legge

LAVORO

Quattordicesima con le pensioni di luglio 2021

L'INPS rende noto che, con le pensioni di competenza del mese di luglio 2021, sarà erogata ai pensionati in possesso dei relativi **requisiti reddituali** la somma aggiuntiva (cd. quattordicesima). Nel caso in cui il **requisito anagrafico** richiesto sia conseguito dal 1° agosto, per la Gestione privata ed ENPALS, o dal 1° luglio, per le pensioni della Gestione pubblica, al 31 dicembre 2021 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2021.

INPS, messaggio 24 giugno 2021, n. 2407

Reddito di emergenza: domande fino al 31 luglio

L'INPS fornisce alcune indicazioni relative alla presentazione della domanda del reddito di emergenza, secondo quanto previsto dal decreto Sostegni-bis. Si tratta delle quote spettanti per i **mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021**, ai nuclei familiari che, all'atto della domanda, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021. Le **domande** devono essere **presentate**, per via telematica, **dal 1° al 31 luglio 2021**.

INPS, messaggio 24 giugno 2021, n. 2406

Fondo nuove competenze: richiesta di saldo

Anche le aziende che hanno presentato istanza di accesso alle risorse del Fondo nuove competenze tramite PEC, prima del 18 gennaio, possono presentare richiesta di saldo, utilizzando l'applicativo dedicato.

ANPAL, comunicato stampa 23 giugno 2021

Consulenti del Lavoro: assegno ponte autonomi

Arriva il plauso da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sull'attuazione del **Family Act**, anche se tardivo rispetto alla grave contrazione della natalità e condizionato dall'introduzione di un valore ISEE, che riduce significativamente l'impatto della riforma. Al fine di evitare di penalizzare i redditi familiari rispetto a quelli individuali, i Consulenti del Lavoro ritengono opportuno valutare l'uso del "**quoziante familiare**", che suddivide una parte del reddito familiare e le relative aliquote di prelievo in rapporto ai carichi familiari.

Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro, audizione presso Senato 22 giugno 2021

Fondi pensione: contributo 2021 per COVID

Disciplinati le modalità e i termini di versamento del contributo dovuto alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione da parte delle forme pensionistiche complementari, con riferimento all'anno 2021. L'importo del contributo è fissato nella misura dello **0,5 per mille** dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse.

COVID, delibera 12 maggio 2021 (G.U. 22 giugno 2021, n. 47)

Artigiani, commercianti e gestione separata

L'INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del **quadro RR del modello "Redditi 2021-PF"**, cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Nel documento di prassi, l'Istituto si sofferma anche sulle modalità di **rateizzazione** della contribuzione dovuta e sulle modalità di **compensazione** degli eventuali crediti.

INPS, circolare 21 giugno 2021, n. 88

Sospensione del reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza non ha natura meramente assistenziale, perché accompagnato da un percorso formativo e di inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo. La sospensione del beneficio nei confronti del richiedente cui è applicata una **misura cautelare personale**, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva, non ha una ragione punitiva e sanzionatoria, ma si collega, quindi, agli obiettivi dell'intervento legislativo.

Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2021, n. 126/2021

Privacy: controllo indiscriminato sui dipendenti

Il Garante *privacy* ha **sanzionato la violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione** nel trattamento dei dati personali dei dipendenti del Comune di Bolzano, con riferimento al sistema di registrazione utilizzato per gli accessi a Internet. Tale trattamento è, infatti, avvenuto in assenza di un'informativa ai dipendenti in merito ai possibili controlli sugli accessi a Internet da parte del datore di lavoro.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 13 maggio 2021, n. 190

AGENDA

Scadenze dal 1° al 15 luglio 2021

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	LUGLIO 2021	
giovedì 1	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU	
lunedì 12	Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)	
	Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)	
	Versamento contributi Fondo M. Negri	
	Versamento contributi lavoratori domestici	
giovedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	